



dlc Repertorio n. 87.737 Raccolta n. 19.329  
Costituzione della "Foundation for Architecture ETS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventidue del mese di novembre,

(22/11/2024)

in Torino, nel mio studio in corso Giacomo Matteotti n. 47.

Avanti me, avv. Francesco PENE VIDARI,

notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, alla presenza dei signori:

CAPRINO Lorenzo, nato a Torino il giorno 31 dicembre 1963, domiciliato a Torino, corso Giacomo Matteotti n. 47,

VARALDO Francesco, nato a Torino il giorno 18 dicembre 1991, domiciliato a Torino, corso Giacomo Matteotti n. 47,

intervenuti quali testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano, è personalmente comparso il signor

ROSSETTI Emanuele, nato a Torino il giorno 31 marzo 1969, domiciliato per la carica a Torino, corso Quintino Sella n. 26,

nella sua qualità di amministratore delegato della

"**CREO S.r.l.**", con sede in Torino, corso Quintino Sella n. 26, col capitale sociale di euro 55.555,55 (cinquantacinquemilacinquecentocinquantacinque virgola cinquantacinque) interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Torino, numero di iscrizione e codice fiscale 12394930015,

società di nazionalità italiana costituita in Italia,

in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione in data 19 novembre 2024 il cui verbale, per estratto autentificato da me notaio, in data odierna, repertorio n. 87.736, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.

Detto signor comparente, della identità personale del quale io notaio sono certo, alla presenza dei testimoni dichiara e stipula quanto segue.

- 1 -

### **Denominazione**

Su iniziativa della "CREO S.r.l." (più oltre il "Fondatore"), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (più oltre il "Codice del Terzo Settore"), è costituita una fondazione denominata "**Foundation for Architecture ETS**", senza vincoli di rappresentazione grafica (d'ora innanzi la "Fondazione").

- 2 -

### **Sede**

La Fondazione ha sede in Torino, all'indirizzo di corso Giacomo Matteotti n. 47.

- 3 -

### **Scopo e attività di interesse generale**

La Fondazione persegue, in ambito nazionale e internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'architettura, con particolare attenzione alle innovazioni sostenibili, alle soluzioni per il miglioramento ambientale e alla progettazione e in-

**Registrato presso  
l'Agenzia delle Entrate  
Direzione Provinciale I  
di Torino  
il 9/12/2024  
al n. 57472 serie 1T**

stallazione di mostre, promuovendo l'architettura come valore sociale.

Scopo della Fondazione è in particolare:

1. la progettazione di installazioni legate a mostre o eventi;
2. la ricerca scientifica e il supporto alla ricerca scientifica nel campo dell'architettura e dell'urbanistica, con precipua attenzione alle innovazioni sostenibili e alle soluzioni per il miglioramento ambientale;
3. la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità con la normativa vigente.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui sopra, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere, in via esclusiva o, almeno, principale, anche avvalendosi della collaborazione di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del Terzo Settore;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del Terzo Settore;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n) del Codice del Terzo Settore;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore.

- 4 -

#### **Attività diverse**

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del consiglio di amministrazione, nel rispetto dello statuto di cui infra.

- 5 -

#### **Divieto di distribuire utili**

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

- 6 -

#### **Durata**

La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

- 7 -

#### **Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto di due membri, nominati per tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, in persona dei signori:

ROSSETTI Emanuele, nato a Torino il giorno 31 marzo 1969, domiciliato a Torino, strada della Funicolare di Superga n. 38, codice fiscale RSS MNL 69C31 L219V,

RATTI Carlo, nato a Torino il giorno 7 gennaio 1971, domiciliato a Torino, piazza Vittorio Veneto n. 9, codice fiscale RTT CRL 71A07 L219G,

tutti di cittadinanza italiana, come il comparente mi dichiara.

Presidente della Fondazione viene nominato il signor RATTI Carlo.

- 8 -

#### **Rappresentanza e poteri**

Il presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.

Inoltre, il presidente della Fondazione:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nonché a curare i rapporti con le persone giuridiche pubbliche e private.

Il presidente della Fondazione ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti, ovvero per la gestione amministrativa della Fondazione.

- 9 -

#### **Organo di Controllo**

L'organo di controllo è monocratico ed è nominato nella persona del signor

PIOVANO Luca Giuseppe, nato a Torino il giorno 28 dicembre 1977, domiciliato a Torino, corso Re Umberto n. 7, codice fiscale PVN LGS 77T28 L219D,

di cittadinanza italiana, come il componente mi dichiara.  
Lo stesso, in possesso dei requisiti di legge, rimarrà in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

- 10 -

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Come consentito dalla nota ministeriale n. 5941 del 5 aprile 2022, qualora l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore intervenga entro il 31 dicembre 2024, il primo esercizio, stante il periodo di attività inferiore ai tre mesi, si chiuderà il 31 dicembre 2025.

- 11 -

### **Patrimonio**

Al fine della costituzione del patrimonio della Fondazione, il Fondatore assegna, a titolo di liberalità e dotazione iniziale della medesima, la somma di euro 50.000 (cinquantamila).

Il Fondatore dichiara che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 63 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, come richiamato dall'articolo 16, comma 2, del D.M. 15 settembre 2020 n. 106, tale somma è già stata versata da se medesimo a me notaio su apposito conto corrente dedicato, intestato a me notaio.

Detta somma, il cui deposito presso me notaio sarà annotato nel mio registro somme e valori, verrà da me notaio svincolata a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore mediante consegna al rappresentante legale della stessa di assegno circolare non trasferibile ovvero bonifico su conto corrente aperto a nome della Fondazione.

- 12 -

### **Condizione**

Il componente dichiara che l'assegnazione dallo stesso effettuata a titolo di patrimonio è sottoposta alla condizione risolutiva della mancata iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

- 13 -

### **Estinzione e devoluzione del patrimonio residuo**

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri, i quali nominano, con la stessa maggioranza, uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore secondo quanto deciso dal consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ovvero ad altro soggetto individuato dalla legge.

- 14 -

### **Statuto**

La Fondazione è retta, oltre che dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, da quelle riportate nello statuto che, sottoscritto dal comparente, dai testi e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da parte di me notaio.

- 15 -

### **Iscrizione e personalità giuridica**

Il Fondatore manifesta la volontà che la Fondazione acquisisca la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne chiede l'iscrizione nella sezione "altri enti del Terzo settore" di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), Codice del Terzo Settore.

- 16 -

### **Dichiarazioni fiscali**

In relazione alla tassazione del presente atto, il comparente richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del Codice del Terzo Settore e l'esenzione dall'imposta sulle donazioni ai sensi del combinato disposto dell'articolo 82, comma 2, del Codice del Terzo Settore e dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, essendo un trasferimento a favore di fondazione avente come scopo esclusivo finalità di pubblica utilità.

Il comparente richiede altresì l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, alla continua presenza dei testi, al comparente che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive, unitamente ai testi, alle ore quindici e trenta minuti circa.

Consta il presente atto di tre fogli scritti, da persone di mia fiducia, per nove pagine intere e quanto alla decima sin qui.


All'originale firmato:

Emanuele ROSSETTI

Lorenzo CAPRINO

Francesco VARALDO

Francesco PENE VIDARI



CREO S.r.l.

Torino, corso Quintino Sella n. 26

capitale sociale 55.555,55 i.v.

codice fiscale e partita iva n. 12394930015

iscrizione Registro Imprese Torino REA n. 1286703

\* \* \* \* \*

**VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**IN DATA 19 NOVEMBRE 2024**

L'anno duemilaventiquattro, in data 19 novembre, alle ore 19 circa, in videoconferenza, si riunisce in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione.

Su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Carlo Ratti, assume la presidenza l'Amministratore Delegato Emanuele Rossetti, il quale, constatato che:

\* gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione risultano

Carlo Ratti, Presidente,

presente

Filippo Zanotto, Consigliere,

presente

**dichiara**

la riunione validamente costituita e pertanto atta a deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**Costituzione di Fondazione ETS; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ordine del giorno che i presenti dichiarano di conoscere ed accettare.

La signora Carlotta Sebastiani, con il consenso degli intervenuti, viene chiamata a fungere da segretario.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

**Costituzione di Fondazione ETS; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il presidente della riunione cede la parola al signor Carlo Ratti, il quale illustra agli intervenuti le ragioni che consigliano di costituire una Fondazione ETS avente lo scopo di perseguire, in ambito nazionale e internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'architettura, con particolare attenzione alle innovazioni sostenibili, alle soluzioni per il miglioramento ambientale e alla progettazione e installazione di mostre, promuovendo l'architettura come valore sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo aver ricordato che ai presenti è stata trasmessa una copia della bozza di Statuto della costituenda Fondazione, ne illustra gli articoli principali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone inoltre che:

- i signori Carlo Ratti e Emanuele Rossetti vengano nominati quali Consiglieri della costituenda Fondazione ETS,
- il signor Carlo Ratti venga nominato quale Presidente della costituenda Fondazione ETS;
- il signor Luca Giuseppe Piovano venga nominato quale Organo di Controllo monocratico della costituenda Fondazione ETS;
- al fine della costituzione del patrimonio della Fondazione venga assegnato, a titolo di liberalità e dotazione iniziale della medesima, la somma di euro 50.000 (cinquantamila).

Segue un breve dibattito, a conclusione del quale il Consiglio di Amministrazione, valutata la proposta del presidente della riunione, all'unanimità

**delibera**

di costituire una Fondazione denominata “Foundation for Architecture ETS” conferendo all'Amministratore Delegato signor Emanuele Rossetti, ogni più ampio potere affinché dia attuazione a quanto deliberato, intervenendo e partecipando all'atto costitutivo della fondazione, firmando l'atto costitutivo (convenendo ogni clausola, patto o condizione ritenuta opportuna e con tutti gli eventuali allegati, compreso lo statuto, che ne costituirà parte sostanziale ed integrante) ed, in generale, facendo quant'altro si renderà necessario per il completamento dell'operazione; il tutto con promessa di rato et valido, senza che necessiti ulteriore ratifica e con rinuncia a qualsiasi eccezione proposta o proponenda, ivi compresa quella di eccesso o difetto di poteri.


\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.30 circa, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

Emanuele Rossetti (presidente)



Carlotta Sebastiani (segretario)





Repertorio n. 87.736

### **Certificazione di conformità**

Estratto conforme all'originale del libro verbali consiglio di amministrazione (vidimato inizialmente da Giovanni Vittorio GIUNIPERO di CORTERANZO, notaio in Torino, in data 18 marzo 2024, repertorio n. 12.232) della

**"CREO S.r.l."**, con sede in Torino, corso Quintino Sella n. 26, col capitale sociale di euro 10.000 (diecimila) interamente versato, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino, numero di iscrizione e codice fiscale 12394930015.

Il presente estratto, contenuto in tre fogli, viene rilasciato da me Francesco PENE VIDARI, Notaio con residenza in Torino.

Torino, il giorno ventidue novembre duemilaventiquattro.

Firmato:

Francesco PENE VIDARI

**Allegato "B" al repertorio n. 87.737/19.329**

**STATUTO**

**Articolo 1 - Denominazione e Sede**

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Codice del Terzo Settore**"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, è costituita, su iniziativa della "CREO S.r.l." (il "**Fondatore**"), una fondazione denominata "**Foundation for Architecture ETS**", senza vincoli di rappresentazione grafica (d'ora innanzi la "**Fondazione**").

Nella denominazione potrà essere utilizzato l'acronimo "ETS" solo dal momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi anche "**RUNTS**").

**Articolo 2 - Sede**

La Fondazione ha sede in Torino.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

La Fondazione può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza nonché sedi secondarie o decentrate con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 3 – Scopo e attività di interesse generale**

La Fondazione persegue, in ambito nazionale e internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo dell'architettura, con particolare attenzione alle innovazioni sostenibili, alle soluzioni per il miglioramento ambientale e alla progettazione e installazione di mostre, promuovendo

l'architettura come valore sociale.

Scopo della Fondazione è in particolare:

1. la progettazione di installazioni legate a mostre o eventi;
2. la ricerca scientifica e il supporto alla ricerca scientifica nel campo dell'architettura e dell'urbanistica, con precipua attenzione alle innovazioni sostenibili e alle soluzioni per il miglioramento ambientale;
3. la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità con la normativa vigente.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui sopra, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere, in via esclusiva o, almeno, principale, anche avvalendosi della collaborazione di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del Terzo Settore;**
- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del Codice del Terzo Settore;**
- **ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'articolo 5,**

comma 1, lettera h) del Codice del Terzo Settore;

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore;
- **cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n) del Codice del Terzo Settore;
- **erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore.

#### **Articolo 4 - Attività diverse**

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del presente statuto.

#### **Articolo 5 - Durata**

La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

#### **Articolo 6 - Patrimonio e entrate - divieto di distribuzione degli utili**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

1. dalla dotazione iniziale versata a tale titolo dal Fondatore;

2. dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa, e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a incremento del patrimonio;
3. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato a incremento del patrimonio;
4. dall'eventuale avanzo di gestione dell'esercizio;
5. dai fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.

La Fondazione trae le proprie risorse:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
2. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
3. dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
4. dagli eventuali avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
5. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 3;
6. dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse;
7. dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

#### **Articolo 7 - Organi e cariche della Fondazione**

Sono organi e cariche della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente o i Vice Presidenti, ove nominati;
- il Direttore, ove nominato;
- il Segretario, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

E' inoltre possibile l'attribuzione di cariche onorarie e la nomina di comitati con funzioni specifiche, tra cui un Comitato Scientifico.

#### **Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, secondo le determinazioni del Fondatore al momento della nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre

esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica, e possono essere riconfermati.

Il Fondatore ha in ogni momento facoltà di nominare o revocare i membri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto stabilito dal primo comma del presente articolo.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, lo stesso è sostituito, senza indugio, dal Fondatore e il Consigliere così sostituito scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

Qualora per qualsivoglia motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà cessato e il Fondatore provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte degli stessi a suoi componenti nonché al Direttore e al Segretario, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno; gli atti delegati ad eventuali comitati devono essere ratificati successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

La carica di Presidente e, ove nominati, di Vice Presidente e di Segretario, così come quella di Consigliere, non comporta alcun emolumento, fatta salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; gli stessi hanno in ogni caso diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, inoltre, l'eventuale compenso dei

componenti dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisore legale dei conti, qualora nominato.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, se del caso e nei limiti di legge, alle modifiche del presente statuto nonché a deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio e, ove necessario per legge, il bilancio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di due Vice Presidenti, da uno degli stessi o, in caso assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano di età con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di due Vice Presidenti, da uno degli stessi secondo l'ordine di età o, in caso assenza o impedimento anche di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di età.

Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se sono presenti tutti i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo, anche senza regolare convocazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di colui che presiede la riunione.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario all'uopo nominato - ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio nominato dal presidente, nel rispetto delle norme di legge - nonché trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 9 – Presidente e Vice Presidenti**

Il Fondatore nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e, se del caso, un Vice Presidente o due Vice Presidenti.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.

Inoltre, il Presidente della Fondazione:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché a curare i rapporti con le persone giuridiche pubbliche e private.

Il Presidente della Fondazione ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti, ovvero per la gestione amministrativa della Fondazione.

Il Vice Presidente o, in caso di due Vice Presidenti, quello indicato dal Fondatore, sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Articolo 10 - Direttore**

Per la gestione amministrativa della Fondazione il Consiglio di Amministrazione può nominare, e, se del caso, revocare, il Direttore, stabilendone durata in carica, mansioni, poteri e compenso.

#### **Articolo 11 – Segretario**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revocare, il Segretario, stabilendone durata in carica, mansioni e poteri.

La carica di Direttore e la carica di Segretario possono essere attribuite alla medesima persona.

### **Articolo 12 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 13 - Bilancio preventivo**

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l'attività che la Fondazione deve svolgere nel successivo anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre dell'esercizio precedente quello di riferimento.

### **Articolo 14 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale**

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto a norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini stabiliti per il bilancio d'esercizio, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Il Consiglio di Amministrazione documenta, nelle forme stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore eventualmente svolte.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio secondo quanto previsto dal presente statuto, dalla normativa applicabile e in ogni caso nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito nel Registro Unico del Terzo settore.

## **Articolo 15 - Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte dal Fondatore in sede di nomina. In caso di organo collegiale esso è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.

In caso di mancata nomina da parte del Fondatore, vi provvede, su istanza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica e può essere rinominato, fatti salvi i limiti di legge.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In caso di Organo di Controllo collegiale, le riunioni dello stesso sono convocate dal Presidente del Collegio con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono presiedute dal Presidente del Collegio.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo la nomina di un revisore legale dei conti, come previsto dal successivo articolo 16. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale, ove previsto per legge, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il

Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 16 - Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, la Fondazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro con le stesse modalità previste per la nomina dell'Organo di Controllo.

#### **Articolo 17 – Estinzione**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri, i quali nominano, con la stessa maggioranza, uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo della stessa è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ovvero ad altro soggetto individuato dalla legge.

#### **Articolo 18 - Libri sociali obbligatori**

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

#### **Articolo 19 - Prima nomina organi e cariche**

Per la prima volta la nomina degli organi e delle cariche della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

#### **Articolo 20 - Norme finali**

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Firmato:

Emanuele ROSSETTI

Lorenzo CAPRINO

Francesco VARALDO

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto Francesco PENE VIDARI notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di venticinque pagine, è copia conforme all'originale su supporto cartaceo, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Copia rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 28 giugno 2026.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, il giorno 24 dicembre 2024